

C SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 17,50.

PINNA, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di mozione.

« Mozione sui contributi unificati ».

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta è disposta a discutere la mozione nella seduta pomeridiana di domani.

PRESIDENTE mette in votazione l'inclusione della mozione all'ordine del giorno della tornata.

(E' approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Erogazione di contributi a favore dello spettacolo e di manifestazioni culturali, artistiche e sportive ». (54)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COVACIVICH dichiara di aver presentato un emendamento aggiuntivo: è del parere che la Regione debba controllare la destinazione dei fondi che eroga e il fine che le manifestazioni si propongono.

COSSU si dichiara, a nome dei Gruppi di sinistra, favorevole al disegno di legge, ritenendo che esso tenda a dare impulso alle manifestazioni artistiche. E' necessario si tenga conto del carattere popolare nelle ma-

nifestazioni per le quali si intende erogare un contributo.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, fa rilevare che la somma stanziata per contributi a manifestazioni culturali, artistiche e sportive, è molto modesta. Attualmente si devono finanziare, in modo particolare, le manifestazioni produttive. Si è inteso, tuttavia, nei limiti del possibile, dare incoraggiamento all'elevazione culturale del popolo sardo.

L'oratore si augura che nei prossimi esercizi le somme previste nel disegno di legge in esame possano essere elevate. Conclude dichiarando che la Giunta terrà conto della raccomandazione delle sinistre; tanto più che i primi contributi sono stati erogati proprio per manifestazioni a carattere popolare.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e, in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi di lucro.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato)

PINNA, *Segretario ff.*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Covacivich:

« Aggiungere dopo l'articolo 1 la seguente formulazione: "L'Ente richiedente deve allegare alla domanda di contributo, oltre che il programma delle manifestazioni che intende svolgere, il piano finanziario delle stesse, nonché tutte quelle notizie atte a meglio dimostrare il fine della manifestazione che si intende svolgere, ai sensi ed agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

La Regione, quando intervenga con contributi a singole manifestazioni, deve essere sentita per la determinazione dei prezzi di accesso alle manifestazioni stesse" ».

COVACIVICH dichiara che l'emendamento rispecchia fedelmente il pensiero della Commissione.

SERRA, a nome della Commissione, dichiara di accettare l'emendamento.

CRESPPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta accetta la sostanza dell'emendamento.

PINNA, *Segretario ff.*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« Aggiungere dopo l'articolo 1 la seguente formulazione: "Quando la Regione intervenga con contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi di accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione della Presidenza della Giunta" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento della Giunta.

(E' approvato).

Art. 2

I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle manifestazioni e alla capacità tecnica organizzativa dei promotori, tenendo conto dei contributi e sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato e da altri Enti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Per l'esercizio finanziario 1950 la spesa farà carico al capitolo 78 del Bilancio della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PINNA, *Segretario ff.*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

« Sostituire il primo comma dell'articolo con la seguente formulazione: "Le spese relative graveranno sulla rubrica "Assessorato agli Interni" del bilancio della Regione, e per l'esercizio 1950 sul capitolo 78 del bilancio stesso" ».

CRESPPELLANI, *Presidente della Giunta*, si dichiara contrario all'emendamento Castaldi.

SERRA ritiene che Castaldi intenda, col suo emendamento, far sì che la Giunta possa stanziare somme allo stesso titolo anche negli esercizi futuri.

PINNA, *Segretario ff.*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Giunta:

« Sostituire l'articolo con la seguente formula: "La spesa farà carico al capitolo 78 del bilancio 1950 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento della Giunta.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Erogazione di contributi a favore dello spettacolo e di manifestazioni culturali, artistiche e sportive ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	18

favorevoli 32
contrari 2
astenuiti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Era - Filigheddu - Gardu - Ibba - Medda - Melis - Pasolini - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Procedimento speciale per modifica di circoscrizioni comunali costituite in relazione a provvedimenti intervenuti nel periodo 28 ottobre 1922 - 25 luglio 1943». (53)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SENES comunica di aver presentato un emendamento al fine di ristabilire una verità storica che la Commissione ha falsato: non tutti i provvedimenti presi durante il passato ventennio sono da scartare a priori.

L'oratore riconosce giusta la preoccupazione della Commissione, che ha fatto precedere i disegni di legge riguardanti la ricostituzione delle frazioni in Comuni autonomi da una proposta di legge a carattere generale.

Pensa però che la proposta di legge non si possa accettare senza modifiche. Pertanto, ha ritenuto opportuno presentare alcuni emendamenti, già illustrati dinanzi alla Commissione, che peraltro non ha ritenuto di doverli accogliere.

A conclusione del suo intervento, l'oratore afferma che la proposta di legge in esame è priva di organicità. Esprime, pertanto, il parere di sospenderne la discussione. Si potrebbe però inserire, in ogni disegno di legge particolare, l'articolo 8 della proposta in discussione, che è l'unico ad avere un'utilità pratica.

COSSU ricorda che l'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna e l'articolo 133 della Costituzione repubblicana demandano alla Regione la facoltà di istituire nuovi Comuni e di modificare le circoscrizioni e le denominazioni comunali. In base a tali articoli, la Commissione intende affermare il principio

che solo la Regione può adottare tali provvedimenti, poichè l'autonomia comunale è uno dei presupposti sui quali si basa l'autonomia regionale stessa.

L'oratore conclude affermando che si deve intraprendere subito l'opera del riordinamento amministrativo della Regione. A questo proposito, oltre tutto, esistono promesse del Presidente della Giunta formulate in occasione dell'anniversario dell'autonomia. Il Gruppo comunista, che voterà a favore della proposta di legge, raccomanda alla Giunta di presentare quanto prima all'esame del Consiglio i provvedimenti per il riordinamento amministrativo della Regione.

ASQUER esordisce dichiarando che sente il dovere di replicare a Senes: la soppressione di alcuni Comuni decisa in periodo fascista, se si era resa necessaria in linea di principio, era inammissibile perchè veniva attuata senza chiedere il parere delle popolazioni interessate.

L'oratore prosegue rilevando la assoluta necessità di approvare la proposta di legge in esame, chè, altrimenti, si dovrebbe applicare la legge provinciale e comunale, che prevede la possibilità di ricostituire in Comuni soltanto le frazioni con non meno di 3000 abitanti e previa autorizzazione del Consiglio di Stato. In Sardegna non esistono frazioni con 3000 abitanti; pertanto, la legge citata sarebbe praticamente inapplicabile.

Replicando a Senes sulla inorganicità della proposta in esame, l'oratore dichiara che si è inteso fare una legge provvisoria, che verrà modificata opportunamente quando si procederà all'ordinamento amministrativo della Regione.

L'oratore prosegue dichiarando che la Commissione ha consultato le popolazioni interessate con comizi e riunioni pubbliche. Poichè però tale sistema di consultazione popolare non può essere codificato, è necessario trovarne un altro che possa essere sancito in una legge successiva. Conclude affermando che senza l'approvazione della proposta di legge l'autonomia non potrà mai essere operante.

CORRIAS ALFREDO afferma che, quando si voglia predisporre con urgenza una legge, non si deve prevedere una procedura complicata. La procedura prevista per le consultazioni popolari dalla proposta di legge in esame va oltre lo spirito della legge nazionale, la quale esige, d'altro canto, senza possibilità di e-

quivoci, l'espletamento di un *referendum* ogni qualvolta si debba ricostituire un Comune.

Ritiene necessaria una semplificazione delle norme inserite nella proposta di legge, in modo da non lasciar adito a dubbi.

SERRA, *relatore*, dichiara che si è inteso predisporre una proposta di legge sufficientemente organica, che non pregiudicasse in alcun modo il futuro ordinamento regionale.

Suggerisce di proseguire la discussione sui principii ispiratori della proposta di legge e di rinviare la discussione delle altre questioni ad altra data. Gli emendamenti presentati da Senes provocherebbe un notevole ritardo e non avrebbero alcuna utilità pratica. Dichiara, a conclusione del suo intervento, che l'articolo 8 della proposta di legge è applicabile anche per i casi analoghi. Si dichiara contrario alla proposta avanzata da Corrias Alfredo.

STARA, *Assessore agli interni e turismo*, ricorda che la prima volta in cui con una legge il Consiglio volle interpretare l'articolo 45 dello Statuto il Governo mosse alcuni rilievi. In quella occasione apparì chiara la necessità di un provvedimento regionale generale per la disciplina della materia.

Dichiara di aver richiesto al Ministero tutte le pratiche riguardanti le frazioni e di averle aggiornate con gli ultimi dati in possesso dell'Assessorato. Non ritiene opportuna l'applicazione della legge comunale e provinciale per la procedura oltremodo complicata in essa prevista.

Dichiara di concordare con Senes sulla necessità di disciplinare in modo definitivo ed organico la materia, ma fa rilevare che ciò comporterebbe uno studio profondo tale da non poter essere portato a termine in un tempo molto breve.

Concludendo, comunica che la Giunta ha presentato un disegno di legge sul *referendum*.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Con leggi regionali, potranno essere disposte, secondo il procedimento speciale previsto negli articoli seguenti, modifiche, comprendenti anche la ricostituzione di Comuni autonomi, a circoscrizioni comunali la cui at-

tuale composizione derivi da provvedimenti intervenuti nel periodo dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pazzaglia:

«Sostituire la formula: "dal 28 ottobre 1922" con la seguente: "dal 17 marzo 1927"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Senes:

«Sostituire l'articolo 1 con la seguente formulazione: "Visto l'articolo 133 della Costituzione della Repubblica, e l'articolo 45 dello Statuto speciale per la Regione Sarda approvato con legge 26 febbraio 1948 numero 2:

Art. 1. La istituzione di nuovi Comuni autonomi, le modifiche alle circoscrizioni territoriali di Comuni, le variazioni e denominazioni di Comuni e la fusione in unico Comune di più Comuni, sono stabiliti con singole leggi regionali, da adottarsi secondo la procedura e le norme previste negli articoli seguenti"».

SENES dichiara che la giustificazione dell'emendamento si trova nello stesso testo della relazione.

ASQUER replica che la Commissione non ha dichiarato di accettare l'emendamento. Egli voterà contro l'emendamento perchè la fine delle libertà comunali si è iniziata il 28 ottobre 1922, con il colpo di mano fascista.

PRESIDENTE comunica che Senes ha presentato un emendamento alle premesse, il quale, non facendo parte della proposta di legge, non può essere messo in votazione.

Mette quindi in votazione il mantenimento della formula: "28 ottobre 1822".

(Non è approvato).

Mette infine in votazione l'articolo con l'emendamento Pazzaglia.

(E' approvato).

(Proteste delle sinistre, clamori).

PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 40, viene ripresa alle ore 19,50).

Art. 2

L'iniziativa per il procedimento dovrà esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore

della presente legge con deliberazione consiliare del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero con istanza di almeno un decimo degli elettori residenti nel territorio direttamente oggetto della proposta modifica.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

«Sostituire l'articolo con la seguente formulazione: "L'iniziativa per il procedimento di modifiche alle circoscrizioni, di variazione della denominazione e di fusione di più Comuni spetta ai Comuni interessati, e deve risultare da apposita deliberazione consiliare, regolarmente adottata e approvata dall'Autorità tuttora"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

«Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2 bis: "L'iniziativa per il procedimento di istituzione di nuovi Comuni, oltre che con deliberazione del Comune interessato, può essere presa con apposita istanza di almeno due decimi degli elettori residenti nel territorio direttamente oggetto dell'istituendo nuovo Comune"».

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*Non è approvato*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura di un altro emendamento Senes:

«Aggiungere dopo l'articolo 2 il seguente articolo 2 ter: "La identità personale degli elettori proponenti deve risultare da dichiarazioni di accertamento resa da pubblico notaro o dal Sindaco del Comune interessato"».

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*Non è approvato*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura di un terzo emendamento Senes:

«Aggiungere dopo l'articolo 2 ter il seguente articolo 2 quater: "La deliberazione consiliare o l'istanza degli elettori deve specificare i motivi della richiesta, con particolare richiamo alla situazione amministrativa, territoriale e finanziaria del o dei Comuni interessati.

e del territorio oggetto della modifica o della istituzione in nuovo Comune autonomo"».

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*Non è approvato*).

Art. 3

L'Assessorato agli interni, in base alla richiesta di cui all'articolo precedente, provvederà all'istruttoria necessaria, mediante:

a) - l'accertamento dei motivi della richiesta stessa, nonché della situazione amministrativo-finanziaria del territorio direttamente oggetto della proposta modifica, in rapporto altresì a quella dei Comuni interessati;

b) - la richiesta ai Comuni interessati, che non abbiano già preso l'iniziativa ai sensi dell'articolo 2, delle deliberazioni consiliari col motivato parere circa la proposta modifica;

c) - la richiesta alla competente Amministrazione provinciale della deliberazione come al comma precedente.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

«Sostituire l'articolo con le seguente formulazione: "L'Assessore agli interni, in base alla richiesta di cui agli articoli precedenti, ne promuove l'istruttoria mediante:

a) - accertamento della regolarità formale della richiesta o della istanza;

b) - accertamento dei motivi della richiesta o della istanza con particolare riferimento alla situazione amministrativa, territoriale e finanziaria del o dei Comuni interessati o del territorio oggetto della richiesta;

c) - richiesta del parere motivato della o delle Amministrazioni provinciali interessate"».

STARA, *Assessore agli interni e turismo*, prega il Presidente della Commissione di spiegare che cosa si è inteso dire con "l'accertamento della situazione amministrativo-finanziaria...".

D'ANGELO spiega che con la proposta di legge in esame non si concede soltanto la autonomia comunale, ma si modificano pure le circoscrizioni territoriali. E' necessario, pertanto, conoscere preventivamente la situazione finanziaria ed amministrativa dei Comuni interessati.

SERRA concorda con D'Angelo.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 4

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, il Presidente della Giunta regionale, con decreto da emanarsi su conforme deliberazione della medesima e concernente l'opportunità e convenienza di completare il procedimento, fisserà la data della consultazione degli elettori residenti nel territorio direttamente oggetto della proposta modifica.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

La consultazione di cui all'articolo precedente, previa pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale anche agli albi dei Comuni interessati almeno un mese prima della data fissata, avverrà con voto libero e segreto espresso su schede fornite dalla Giunta regionale e dinanzi a speciale Commissione di tre membri nominata, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dalla Prima Presidenza della Corte d'Appello della Sardegna.

Le spese relative graveranno sulla rubrica «Assessorato agli interni» del Bilancio della Regione e per l'esercizio 1950 sul capitolo 32 del Bilancio medesimo dello stesso anno.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento aggiuntivo Corrias Alfredo-Azzena:

« Aggiungere al primo comma: "...che provvederà anche a designare un funzionario dipendente per disimpegnare le funzioni di segreteria" ».

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Corrias Alfredo-Azzena.

(E' approvato).

ERA dichiara che la Commissione finanze non ha esaminato la proposta di legge numero 55. Propone pertanto di sospendere la discussione della proposta stessa e di inviarla all'e-

same della Commissione che deve esprimere il suo parere.

PRESIDENTE dichiara di non poter accogliere la richiesta di Era.

Mette in votazione la seconda parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 6

La Giunta regionale presenterà al Consiglio il disegno di legge regionale previsto dall'articolo 1, qualora nella consultazione di cui ai precedenti articoli si siano espressi a favore della proposta richiesta almeno i tre quinti dei voti validi accertati nella consultazione stessa.

PINNA dichiara di aver ricevuto un telegramma con cui lo si invita a partecipare alla riunione che la Commissione finanze terrà per l'esame della proposta di legge numero 55. Ritiene pertanto valida l'osservazione mossa da Era.

PRESIDENTE dichiara trattarsi di un errore materiale. Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 7

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni e udita la medesima, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

« All'articolo aggiungere il seguente comma: "La consultazione elettorale non è necessaria quando la richiesta viene fatta con voto consiliare della maggioranza assoluta dei consiglieri del o dei Comuni interessati" ».

SENES ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

NORMA TRANSITORIA.

Art. 8

Per le richieste di modifiche, nel termine di cui all'articolo 1, di circoscrizioni comuna-

li che siano state presentate anteriormente al 28 maggio 1949, il procedimento previsto dalla presente legge sarà limitato ai soli atti non posti in essere o che, pure essendolo, lo siano stati con modalità diverse sostanzialmente da quelle previste dalla presente legge.

Per le medesime richieste la consultazione prevista dall'articolo 5 sarà sostituita da diretto accertamento effettuato sul posto a cura dell'Assessorato agli interni e tendente a stabilire la volontà delle popolazioni direttamente interessate.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Senes:

« Sostituire la formula "nel termine dell'articolo 1" con la seguente: "nel termine di cui all'articolo 2"; dopo la formula: "che siano state presentate anteriormente al 24 maggio 1948", aggiungere la formula: "e per la richiesta di istituzione di nuovi Comuni" ».

SENES ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Procedimento speciale per modifica di circoscrizioni comunali costituite in relazione a provvedimenti intervenuti nel periodo 17 marzo 1927 - 25 luglio 1943 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	36
contrari	2
astenuti	1

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione*: Amicarelli - Asquer - Azzena - Brotzu - Russalai - Castaldi - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lay - Ledda - Medda - Melis - Pasolini - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 20,25.